

**Nuovo Statuto Sociale
dell'associazione
"Arcadia Consumatori"
ex circolo ARCADIA**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Arcadia Consumatori”
ex circolo Arcadia affiliato ARCI N.A.

ARTICOLO 1

Nello spirito della costituzione repubblicana, e in base agli articoli 36 e segg.c.c., è costituita a Torino, con sede in Via Alberto Nota, 7.

L'associazione non persegue finalità di lucro pertanto è vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi riserve o capitale.

ARTICOLO 2

“Arcadia Consumatori” è un'associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, che persegue finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi statutari sono quelli di rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini consumatori indistintamente, come utenti di servizi pubblici e privati con particolare attenzione alla tutela dei soggetti che per posizione di debolezza negoziale o per diminuite capacità sono costretti in situazione di marginalità sociale, rendendoli attori delle scelte e difendendo –se del caso anche dinanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa e agli organismi internazionali– i loro diritti e assistendoli nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati; è esclusa ogni altra attività diversa, ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi tra cui:

- ricercare e realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del consumo riportando il cittadino consumatore al centro del processo decisionale;
- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza, enfatizzando il ruolo di cittadino in quanto “attore” protagonista delle proprie scelte;
- promuovere manifestazioni ed iniziative -come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari- di informazione, di educazione e di orientamento e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l'influenza d'un loro comportamento più razionale e più solidale, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere, nell'ambito degli scopi sociali, il rispetto del territorio e delle risorse naturali e iniziative di educazione ecologica e ambientale e di promozione del benessere psicofisico dei singoli anche con la proposta di attività motorie e sportive;
- utilizzare, nell'interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l'attività sociale, l'organizzazione e la gestione di attività culturali nei settori del teatro, della musica, del turismo sociale, dell'informazione, del video, delle arti figurative, della sperimentazione creativa nei settori dello spettacolo e dell'immagine;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione userà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ridotta nell'acronimo ONLUS, o altra espressione consentita dalla legge per il miglior svolgimento degli scopi statutari, all'esito del positivo iter di riconoscimento.

ARTICOLO 3

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione può associarsi, affiliarsi, e comunque collaborare in qualsiasi forma, con enti ed organizzazioni che siano in linea con i principi dell'Associazione e favoriscano la realizzazione delle sue attività e il conseguimento degli scopi prefissi.

Alla sua costituzione, avvenuta il 14 luglio 1998, l'Associazione ha aderito all'ARCI, Associazione riconosciuta con D.M: 2/867 n. 10 17022/120000.A. e nel corso degli anni seguenti ha svolto le proprie attività in collaborazione con la UISP e l'ARCI Nuova e la cooperativa sociale Mandragola, editore di *Informaconsumatori* fino alla modifica del presente statuto.

ARTICOLO 4

L'Associazione non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

ARTICOLO 5

Gli iscritti si distinguono in "fondatori", "ordinari", "sostenitori" e "aderenti".

Sono "fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; "ordinari" coloro che versano annualmente la quota sociale ordinaria; "sostenitori" coloro che versano una quota annuale superiore a quella ordinaria.

L'ammontare delle quote è determinato dal Consiglio direttivo. I Comitati e le Delegazioni possono –previa richiesta motivata– essere autorizzati dal Consiglio direttivo, in via straordinaria e per un periodo limitato, ad applicare quote associative speciali di diverso importo per comprovate e contingenti esigenze.

Ogni iscritto in regola con il versamento della quota associativa annuale partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità; ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali. Se l'iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato.

Ciascuno iscritto può liberamente decidere di rinunciare alla partecipazione alla vita sociale e di usufruire soltanto delle attività di consulenza e di informazione dell'Associazione. In tal caso avrà la qualifica di "aderente" e pagherà una quota inferiore a quella ordinaria, stabilita sempre dal Consiglio direttivo.

Per le iscrizioni collettive di appartenenti ad altri enti o associazioni, in relazione alla

particolare tipologia dei servizi offerti, la quota dovuta dal socio "aderente" può essere ulteriormente ridotta dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

La domanda di iscrizione deve pervenire all'Associazione unitamente alla quota associativa o all'attestazione del versamento ed implica l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento di attuazione dello stesso, messi a disposizione degli iscritti. In assenza di comunicazione scritta contraria, dopo trenta giorni la domanda si considera accolta.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

L'Associazione ha la facoltà di limitare alcune iniziative, attività e manifestazioni ai soli soci dell'Associazione stessa.

Gli iscritti cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso, mediante comunicazione alla Segreteria nazionale dell'Associazione da effettuarsi con lettera raccomandata. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata;
- per decadenza, in caso di mancato rinnovo del pagamento della quota associativa;
- per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assume particolare importanza il comportamento contrario agli interessi dei consumatori ed a quelli dell'Associazione, oltre all'inosservanza delle norme statutarie e dell'eventuale Regolamento di attuazione.

Sull'esclusione delibera, previa convocazione dell'interessato, il Consiglio direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo all'assemblea dei soci.

L'iscritto che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto sul fondo sociale.

ORGANI

ARTICOLO 7

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo e di consultazione dei libri sociali, previa domanda scritta e motivata da rivolgere al Presidente dell'Associazione, i soci fondatori, sostenitori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 8

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Sindaci;

- il Collegio dei Probiviri.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

I componenti del Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario generale e i dirigenti delle Delegazioni e dei Comitati locali devono essere iscritti all'Associazione.

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compenso.

Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.

I componenti degli organi collegiali che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi sono dichiarati decaduti, salvo che i motivi delle ripetute assenze siano gravi e documentati.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 9

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Si riunisce, in via ordinaria, ogni 5 anni e, in via straordinaria, per iniziativa, a maggioranza qualificata di due terzi, del Consiglio direttivo oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente su proposta del Consiglio direttivo o di un terzo dei partecipanti. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario generale o da un suo delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci aventi titolo alla data di convocazione, almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza, mediante pubblicazione sull'organo di stampa ufficiale dell'Associazione, e deve indicare: luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Non è ammessa, se non con l'assenso dei due terzi dei partecipanti, la trattazione di argomenti non indicati nell'avviso di convocazione e la discussione di tali argomenti non può, comunque, concludersi con una deliberazione.

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro iscritto. Ogni iscritto non può essere portatore di più di 10 deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare -se del caso- lo scioglimento dell'Associazione.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale occorre la maggioranza dei due terzi.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è valida, in seconda convocazione –da tenersi almeno 30 giorni dopo– a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, previa riconvocazione degli assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 7 membri fino a un massimo di 11, oltre al Presidente e al Segretario generale.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Segretario generale o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea; approva annualmente la relazione morale ed il bilancio annuale predisposti dal Segretario generale; attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune; decide di volta in volta le modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative; autorizza la costituzione di Comitati locali dei quali formula lo schema di Statuto e indica le modalità di funzionamento; ratifica la costituzione dei Comitati locali e delle Delegazioni in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e ne coordina le iniziative, disponendo -laddove ritenuto opportuno- periodiche verifiche operative e, all'occorrenza, contabili da parte del Collegio dei Sindaci; provvede alla eventuale riunione dei Comitati previa verifica del numero degli iscritti.

Assume deliberazioni di carattere patrimoniale e finanziario oltre l'ordinaria amministrazione; nomina gruppi di lavoro e commissioni di studio per l'esame e l'attuazione di particolari programmi; delibera l'adesione ad organismi nazionali e internazionali; delibera la decadenza o l'esclusione degli iscritti.

Ha la facoltà di designare nuovi Sindaci o Proviviri in caso di dimissioni o impedimento di quelli effettivi.

Designa fra i propri componenti il sostituto del Segretario generale in caso di grave impedimento dello stesso, come pure designa -su proposta del Segretario generale- i componenti della Segreteria nazionale.

Delibera su ogni altra materia che non sia specificatamente di competenza di altri organi dell'Associazione; stabilisce l'ammontare delle quote associative.

Elabora le modifiche e le integrazioni da apportare alle norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione per la successiva approvazione ad opera degli organi preposti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo si intendono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti. Le stesse possono essere assunte anche tramite votazione per posta elettronica qualora non vi sia opposizione di almeno tre consiglieri, con esclusione della votazione relativa all'approvazione del bilancio annuale. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate soltanto le spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

PRESIDENTE

ARTICOLO 11

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge, con facoltà di delega al Segretario generale. Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali.

In caso di sua assenza o grave impedimento è sostituito dal Segretario generale che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio direttivo.

Spetta in particolare al Presidente:

- mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, gli enti pubblici e privati;
- curare che da parte del Segretario generale siano predisposti la relazione morale

- ed il bilancio annuale dell'Associazione;
- convocare il Consiglio direttivo del quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio direttivo nella prima riunione successiva;
- convocare l'Assemblea ordinaria ogni cinque anni e quella straordinaria.

SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 12

Il Segretario generale dirige e organizza l'attività dell'Associazione; cura che siano redatti i verbali delle riunioni, predisporre la relazione morale ed il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno solare, cioè dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre alla approvazione del Consiglio direttivo, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'Associazione.

Esercita su delega del Presidente le azioni in giudizio ed è quindi legittimato, alla nomina di avvocati e procuratori per agire o resistere in ogni grado e tipo di processo, ivi comprese le azioni collettive.

Firma i mandati di pagamento e rilascia ricevute per quietanza anche presso gli istituti di credito e la pubblica amministrazione; ha facoltà di richiedere agli istituti di credito scoperti di conto e/o fidejussioni, firmando nella qualità le relative domande; rappresenta l'Associazione o delega rappresentanti dell'Associazione nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell'Associazione; rappresenta l'Associazione o delega rappresentanti dell'Associazione in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei consumatori; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e alla direzione degli uffici, all'assunzione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo ed ha la direzione responsabile dell'organo di stampa ufficiale dell'Associazione, con facoltà di designare a tale direzione persona di sua fiducia. Propone al Consiglio direttivo i nominativi degli eventuali componenti della Segreteria nazionale, dei quali coordina gli incarichi gestionali.

In casi di particolare urgenza, svolge le funzioni del Consiglio direttivo, richiedendo allo stesso la ratifica delle iniziative così prese, nella prima riunione utile.

COLLEGIO DEI SINDACI

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri che provvedono ad eleggere tra loro il Presidente del Collegio. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e della relazione alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio dei Sindaci può agire anche per mezzo di uno solo dei suoi membri ed accertare, in ogni momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige, per ogni esercizio, una relazione; deve essere invitato a partecipare, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Ha gli stessi poteri sulle Delegazioni e Comitati locali dell'Associazione ed a richiesta del Consiglio

direttivo ha facoltà di svolgere accertamenti e verifiche sulla tenuta dei libri contabili e sulla correttezza amministrativa delle strutture locali.

In caso di dimissione o impedimento dei Sindaci effettivi, il Consiglio direttivo può procedere alla designazione dei sostituti.

La carica di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che devono dichiarare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Presidente dell'Associazione, di accettare la carica.

In caso di rifiuto, di mancata accettazione nel termine indicato ovvero di vacanza della carica, il Consiglio direttivo procederà al più presto a nuove nomine.

Il Collegio, appena costituito, nomina nel suo seno il Presidente.

I Probiviri decidono ex bono et aequo:

- su ogni e qualsiasi controversia tra gli iscritti e l'Associazione e tra gli stessi iscritti per motivi attinenti l'attività sociale e i rapporti tra di loro;
- sull'impugnazione dei provvedimenti di decadenza o di esclusione presi dal Consiglio direttivo;
- su irregolarità della gestione da parte delle strutture locali e comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione, a seguito di segnalazione ricevuta dal Consiglio direttivo.

Il ricorso, diretto al Presidente del Collegio, deve essere formulato per iscritto e congruamente motivato.

Nel caso d'impugnazione d'un provvedimento di decadenza o di esclusione, il ricorso deve essere diretto ugualmente al Presidente del Collegio ed inviato con plico raccomandato entro 30 giorni da quando l'iscritto ha ricevuto comunicazione o è venuto comunque a conoscenza del provvedimento disciplinare.

La decisione dei Probiviri è presa senza formalità di procedure entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso ed è subito dopo trasmessa al Presidente dell'Associazione per i provvedimenti o le incombenze conseguenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

ENTRATE E FONDO SOCIALE

ARTICOLO 15

L'esercizio finanziario annuale coincide con l'anno solare, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Le entrate dell'Associazione sono destinate al perseguimento degli scopi istituzionali e sono costituite da:

- l'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi fissati in conformità delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- l'ammontare delle vendite di pubblicazioni periodiche e aperiodiche dell'Associazione e dei proventi di servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali;
- eventuali rendite patrimoniali;

- eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari.

ARTICOLO 16

Il fondo sociale è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti o per altre cause, siano di proprietà dell'Associazione. A norma degli articoli 36 e 37 del Codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del fondo sociale tra gli iscritti.

ARTICOLO 17

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere presentato dall'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo. .

SCIoglimento

ARTICOLO 18

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali attività saranno devolute a fini di pubblica utilità ad un organismo non lucrativo di utilità sociale, designato dal Consiglio direttivo o dall'Autorità governativa, che abbia scopi affini all'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre del 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Torino, 22 gennaio 2005